

Incontro e discussione sul tema:

È possibile applicare le norme così come sono scritte?

La questione dell'interpretazione delle norme

a cura di Guido Tresalli

(con il contributo di Maria Cristina Migliore e Giovanna Perino)

Giovedì 30 marzo, ore 9:30 – 12:30, Sala Rosa

### OBIETTIVO

Creare un **linguaggio** e dei **riferimenti comuni** in IRES Piemonte tra chi si occupa di amministrazione, chi di ricerca, chi svolge attività sindacale o di rappresentanza della parte pubblica, al fine di **migliorare la dialettica e gli esiti dei confronti**.



### METODO

1. **Presentazione** dei seguenti **argomenti** con l'ausilio di **video e esempi**:
  - a) il diritto come prodotto della società;
  - b) il diritto e il ruolo di ogni persona;
  - c) criteri per interpretare le norme;
  - d) gerarchia fra fonti di diritto;
  - e) ordinamento giuridico negli Stati di diritto;
  - f) altri ordinamenti giuridici;
  - g) giustizia ed equità nelle varie tipologie di ordinamenti giudiziari;
  - h) riferimenti costituzionali sull'azione amministrativa;
  - i) la discrezionalità amministrativa.
2. **Discussione tra i partecipanti** con la proposta di fare riferimento a questioni interpretative di norme emerse nelle proprie esperienze.

Il **diritto è un sistema di norme** che afferma ed interpreta i principi sui quali si fonda lo sviluppo di una società, e dunque risente dei fondamenti socio-culturali della società.

Il sistema di norme impone consapevolezza nell'esercizio di diritti e nel riscontro a doveri, fino al punto di conferire ad ogni persona che si relaziona con l'ordinamento giuridico il ruolo di consociata. Il **ruolo di consociata** significa che si assume che ogni persona abbia la possibilità di scegliere tra l'adottare condotte responsabili nella trasformazione complessiva della società, ovvero condotte irresponsabili. In questo ultimo caso il sistema fornisce la certezza di ciò che discenderà dall'essersi collocata al di fuori delle garanzie offerte dall'ordinamento.

Poiché l'ordinamento stesso è un prodotto della società, molti dei suoi contenuti non sono altro che l'interpretazione di principi che appartengono già alla consuetudine, al senso comune o al diritto naturale. Il **diritto naturale** è quel diritto non scritto che raccoglie tutti i valori che, per tradizione, sono garanzia di pace e sviluppo per una determinata società. Nella nostra società tali valori sono rappresentati dall'idea di perseguire il bene, di garantire la pace, di sostenere lo sviluppo, di rispettare le libertà altrui e i patti, condotte sociali che si sono instaurate nel tempo per tradizione e cultura. Si potrebbe ritenere che il diritto naturale è universale. In realtà l'universalità del diritto naturale è infranta dal modo in cui in ogni determinata società vengono interpretati questi valori, fino al dettaglio delle singole norme.

Il ruolo di persona consociata comporta, nell'esercizio di specifiche competenze, la **conoscenza puntuale delle norme e** quindi la **capacità di interpretarle** rispetto a ciò che permettono o che proibiscono, che incoraggiano o che sconsigliano, nello sviluppo complessivo della società. Questa responsabilità è evidentemente tanto maggiore quanto più ampia è la dimensione degli effetti che possono essere determinati dal suo esercizio. Si pensi, a questo proposito, alla responsabilità delle persone che hanno l'onere di interpretare interessi pubblici, di per sé rilevanti per l'intera comunità che rappresentano o alla quale si rivolgono.

Il tema dei criteri per interpretare le **norme** si lega a quello della loro gerarchia nell'ordinamento giuridico, che, a sua volta, si lega a quello del significato di **giustizia ed equità**.

Nel nostro ordinamento la **magistratura** deve essere un interprete del diritto, perché emette sentenze interpretando norme. Ma anche la **Pubblica Amministrazione** si trova a dover interpretare il diritto. Essa, dovendo operare in legalità, è tenuta a fare ciò che le norme impongono e a non fare ciò che le norme vietano. Tuttavia le norme sono espresse mediante un linguaggio non sempre sufficientemente chiaro con riferimento a specifiche situazioni. Pertanto la Pubblica Amministrazione si trova ad esprimere un'interpretazione delle norme e a motivarne l'interpretazione. Essa dovrà comunque ricondurre la discrezionalità delle proprie motivazioni ai **principi di legalità, buon andamento ed imparzialità**.

Il riferimento a tali principi nell'applicazione delle norme fornisce il **senso di giustizia** richiesto dalla società per incentivare i comportamenti in linea con i valori che la caratterizzano. Tuttavia giustizia non necessariamente coincide con equità, la quale corrisponde premi o sanzioni differenti da quelli che le norme permettono ai suoi interpreti e alle sue interpreti (*dura lex, sed lex*).

Altri ordinamenti, invece, non si fondano sulle norme scritte quali strumenti per perseguire un obiettivo di giustizia, perché agli interpreti e alle interpreti del diritto (che svolgono funzioni giudiziarie o che sono amministratori od amministratrici) è rimandata la **discrezionalità** di scelte improntate ad equità, da assumere comunque in coerenza ai precedenti, che assumono il tenore di una consuetudine che è comunque fonte di diritto. Altri ordinamenti ancora, infine, non permettono agli interpreti e alle interpreti del diritto di valutare secondo giustizia od equità, perché il premio o la sanzione dipendono prevalentemente da **precetti** non suscettibili di ulteriore interpretazione, ovvero da forme retributive rimandate all'intesa fra le parti interessate.

